



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it -
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € € 5.667.490,00- C.F. e P.IVA 02737960233

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
EX ART. 50 c.1 lett. e) del D.LGS. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RECUPERO (ESCLUSO IL TRASPORTO) DELLA
FRAZIONE VERDE EER 20.02.01 (Rifiuti
biodegradabili) DA IMPIANTO AMIA VERONA SPA
PER LA DURATA DI 18 MESI
CPV 90513000-6
Tender_530
Rfq_615
CIG B7ED6354D9
CODICE APPALTO 670649 TENDER 530

IL R.U.P.
(Moreno Pensa)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della presente gara è l'affidamento delle operazioni di recupero, escluso trasporto, della frazione verde EER **20.02.01 (Rifiuti biodegradabili) per la durata di mesi 18, per un quantitativo totale di 9.500 tonn.**

Il quantitativo giornaliero da sottoporre a recupero verrà comunicato di volta in volta dalla committente secondo programmi settimanali.

Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente. Nell'ambito dell'importo massimo di contratto, di cui all'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione avverrà per un unico lotto a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gare.

Le prestazioni di recupero, escluso trasporto, dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'aggiudicazione avverrà alla concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di cause di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali. Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di mesi 18 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, indicativamente stabilita per il giorno **01 SETTEMBRE 2025** sino al raggiungimento dell'importo contrattuale scaturito dall'offerta economica prodotta in sede gara.

Qualora alla scadenza temporale l'importo contrattuale dovesse essere in attivo questa stazione appaltante si riserva di prorogare la scadenza temporale del contratto per un ulteriore periodo, sino ad esaurimento dell'importo di spesa stanziato.

Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs.36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

AMIA Verona SpA, ove ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.Lgs.36/2023, potrà procedere ad una proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

È escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso Lotto unico CER EER 20.02.01 RIFIUTI BIODERGRADABILI (escluso costo della manodopera)	€ 157.415,00
Oneri per la sicurezza da interferenza	€ 0,00
Costo della manodopera CCNL Igiene ambientale	€ 23.085,00
Totale importo a base di gara	€ 180.500,00
Spesa per eventuali opzioni o rinnovi (art.14 comma 4 D.Lgs.36/23)	//
Quinto dell'importo contrattuale	€ 36.100,00
Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	€ 216.600,00

Art. 3 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l’Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all’ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’Istat con riferimento ai prezzi al consumo.

In tal caso, l’Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l’esecuzione del servizio.

ART. 4 – IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di due impianti per il rifiuto da recuperare la cui autorizzazione preveda l’operazione di recupero “R” di cui all’allegato C), ciò attraverso la disponibilità diretta o attraverso la gestione con titolarità di terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l’impianto stesso o costituendosi in RTI; gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all’art. 1. I quantitativi da trattare dovranno essere ripartiti e dichiarati in fase di presentazione dell’offerta tra gli impianti segnalati.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l’integrale trattamento del rifiuto di cui all’art. 1 del presente capitolato.

La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

Se nel corso del rapporto contrattuale gli impianti segnalati dalla ditta appaltatrice si trovassero nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, gli stessi potranno essere sostituiti, dall’impresa appaltatrice, con altri idonei impianti atti a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti dei nuovi impianti e autorizzazione scritta della committente.

Gli oneri del trasporto aggiuntivi saranno a carico dell’appaltatrice mediante bilico attrezzato con walking flow per una media di circa 20 ton/viaggio.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria rispetto al programma settimanale richiesto comporterà l'applicazione della penale richiesta. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale trattamento del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Le ditte appaltatrici dovranno comprovare la disponibilità di 2 (due) impianti.

Alla ditta appaltatrice del servizio di trattamento dei rifiuti di cui all'art.1, è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti.

Le analisi a carico dell'impianto/i aggiudicatari verranno effettuate con cadenza semestrale.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art.1, la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec ad AMIA Verona S.p.a.

La committente effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti necessari.

Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, la ditta appaltatrice ha facoltà di chiedere la compilazione di un verbale in contraddittorio.

In tal caso i rifiuti sono respinti con addebito alla committente dei conseguenti oneri per la movimentazione, trasporto e trattamento del percolato.

Sono considerate impurità, ai fini del presente art., e possono quindi dare luogo alle richieste di sospensione da parte della ditta appaltatrice, le seguenti caratteristiche: presenza di materiale non organico, in misura superiore al 10% in peso dei rifiuti conferiti

ART. 5 – CONFORMITA' DEL RIFIUTO

Alla ditta appaltatrice del servizio di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1, è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all'art. 1, la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante pec ad AMIA Verona S.p.A. La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, la ditta appaltatrice ha facoltà di chiedere la compilazione di un verbale in contraddittorio.

In tal caso i rifiuti sono respinti con addebito alla committente dei conseguenti oneri per movimentazione, trasporto.

ART. 6 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento d'inizio servizio.

L'appaltatrice dovrà inviare a mezzo mail logistica@amiavr.it oppure giovanni.pachera@amiavr.it report mensile sugli scarichi effettuati negli impianti aggiudicatari.

Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 20 e 21.

ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'aggiudicataria)

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- report relativo al materiale avviato a recupero.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Alla procedura sarà assegnato un codice CIG che l'appaltatore dovrà riportare su ogni documentazione e comunicazione inerente l'appalto medesimo nonché sulla fatturazione.

Prima dell'emissione di ciascuna fattura il fornitore dovrà trasmettere un dettaglio (pre-fattura) di quanto sarà contabilizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata amia.verona@pec.amiaverona.it e agli indirizzi mail: logistica@amiavr.it e giovanni.pachera@amiavr.it.

Successivamente gli uffici della S.A. provvederanno a comunicare un numero ordine da indicare sulla fattura da emettere conformemente al dettaglio anticipato ed approvato.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 114 del L.Gs.36/2023 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 5% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

ART. 20 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Mancato ritiro del rifiuto	€/viaggio 100,00
Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	€/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 21 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 23 in numero superiore a tre
Chiusura dell'impianto, inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed

in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 22 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs.

231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 25 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.